

N. 20-1/2023 P.U.

**IL TRIBUNALE DI TREVISO –
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE EX ART. 47 CCII

Premesso che

> in data 24 gennaio 2023, la Società Calzaturificio spa ha depositato ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54, comma II e IV, CCII, chiedendo al Tribunale di voler assegnare termine massimo di legge per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui all'art. 87 CCII, ovvero, in alternativa, per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti art. 57 CCII;

> con provvedimento del 31 gennaio 2023, comunicato in data 1° febbraio 2023, il Giudice Designato ha confermato le misure protettive;

> con ulteriore provvedimento del 31 gennaio 2023, comunicato in data 1° febbraio 2023, il Tribunale ha assegnato termine massimo di legge fino al 24/3/2023 per il deposito della proposta contenente il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2, CCII;

> a fronte di istanza della Società, il Tribunale, ravvisando la sussistenza dei presupposti, ha concesso la proroga fino al 23 maggio 2023 per il deposito del piano e della documentazione;

> in data 23/5/2023 la Società ha depositato la proposta e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ai sensi dell'art. 87 CCII, nonché la relazione ex art. 84, comma 5, CCII sul degrado dei privilegiati, nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 87, comma 3, CCII;

> in data 16/6/2023 il Tribunale ha sollevato dei rilievi, attinenti alla suddivisione dei creditori in classi e in particolare la violazione 1) dell'art. 87, comma 1, lett. m), CCII, quanto all'omessa indicazione dei criteri di formazione delle classi; 2) dell'art. 88, comma 1, CCII poiché la percentuale di riparto prevista per i crediti tributari e contributivi degradati a chirografo era deteriore rispetto alle Classe I; 3) dell'art. 109, comma 5, CCII, laddove era stata prevista la classe XIV ove inserire la quota parte di credito capiente soddisfatta dopo 180 dall'omologa accordando così due volte il diritto di voto al medesimo creditore, che già vota in apposita classe per la quota di credito degradata a chirografo; 4) dell'art. 86 CCII laddove non prevede, nell'ultima formulazione, la misura del diritto di voto, sicché il debitore deve illustrare e motivare la scelta di far votare il creditor privilegiato che subisce la moratoria di 180 giorni per l'intero e le sue ricadute ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato; 5) della legge n. 662/96 e del d. lgs. 123/1998, che riconosce il privilegio al solo garante pubblico escusso e non all'istituto di credito garantito (cfr. Cass. ord. sez. 1, n. 14915/2019, mentre

il debitore aveva inserito nelle medesime classi (I e XIV) i crediti di SACE/MCC e i crediti degli istituti di credito, suggerendo di distinguere le posizioni giuridiche delle banche garantite da quella dei garanti (MCC e SACE) a seconda dell'avvenuta escussione della garanzia e della rivalsa/surroga del Garante Pubblico e previsione, nelle passività, di un Fondo in privilegio per il rischio di surroghe di MCC/SACE a seguito dell'escussione delle garanzie da parte degli Istituti di credito;

> a fronte delle criticità sollevate dal Tribunale il debitore ha depositato una memoria contenente una modifica del piano, dando conto degli specifici interessi dei creditori chirografari all'operazione di ristrutturazione e allineandosi all'interpretazione dell'A.G. quanto al secondo rilievo, assicurando quindi ai crediti erariali degradati un trattamento non deteriore rispetto a quello delle altre classi chirografarie. Quanto agli altri rilievi, la società, pur correttamente classando separatamente i crediti chirografi degli istituti di credito per la quota parte non coperta dalla garanzia pubblica, ha meglio esposto le argomentazioni sottostanti alla scelta di accordare il diritto di voto direttamente al garante pubblico e non agli istituti di credito a prescindere dall'escussione della garanzia, valorizzando una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 18148/2023 che riconosce al Fondo Pubblico, in epoca antecedente alla sua escussione, un diritto di credito suo proprio ancorché condizionato; il debitore ha altresì insistito nel voler prevedere due distinte classi votanti (per la parte capiente del privilegio soggetta a moratoria coatta e per la parte degradata), precisando di voler accordare al privilegiato il diritto di voto sull'intero credito, parametrando la misura del voto all'intero ammontare del credito (e non all'entità della perdita economica conseguente al ritardo per l'inadempimento).

Ciò premesso, il Tribunale

ritiene corretta

> la scelta di classare il credito del fondo pubblico in privilegio con riserva (anziché prevedere in apposita classe il credito delle banche in chirografo titolare di garanzia pubblica con appostazione di un fondo rischi privilegiato), alla luce del recentissimo orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito di SACE/MCC fin dall'origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell'inadempimento del prenditore;

> la scelta di accordare il diritto di voto al privilegiato parzialmente capiente anche per la parte di credito coperta da garanzia oltre 180 giorni, con diritto di voto in entrambe le classi, in quanto interpretazione più aderente al dato letterale dell'art. 109, comma 5, CCII, sicché pare corretta la previsione della Classe XII;

> la scelta di commisurare il diritto di voto del privilegiato all'intero credito, anziché all'entità della perdita economica conseguente al ritardo dell'inadempimento, in quanto l'orientamento che aveva delineato questo secondo criterio (Cass. civ. n. 11882/2020) aveva ritenuto applicabile l'art. 86 CCII nella sua originaria formulazione, mentre in quella entrata in vigore è stato espunto l'ultimo periodo dell'art. 86 CCII che prevedeva, per l'appunto, il criterio del differenziale fra il credito privilegiato maggiorato di interessi e il valore attuale dei pagamenti; inoltre la possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito non rischia di attribuire un peso eccessivo al voto dei privilegiati dilazionati con rischio di inquinamento delle maggioranze, trattandosi di scelta tendenzialmente neutra dal momento che i crediti privilegiati dilazionati sono inseriti in apposita classe, nell'ambito della quale vengono applicati criteri identici e che di regola ai fini del raggiungimento delle maggioranze è necessario il voto dell'unanimità delle classi;

rilevato che il piano

> prevede la **continuità aziendale diretta** per il tramite della medesima Calzaturificio spa, la destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività

e la distribuzione dell'apporto dei soci fornito a mezzo di aumento di capitale scindibile fino ad euro 2 milioni, sospensivamente condizionato all'omologa definitiva del concordato, già deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 19 maggio 2023 e regolamentato dai soci con un patto collegato, nel quale è previsto che l'importo verrà messo a disposizione di un fiduciario (Notaio Fabrizio Santosusso di Brescia) entro il 10 giugno 2023 o al più tardi entro il 30 giugno 2023, in un conto dedicato, con mandato di sottoscrivere *tranches* di aumento e di versare i relativi importi per la liberazione delle *tranches*; il patto collegato prevede inoltre la facoltà di modificare l'aumento di capitale destinando la liquidità al piano di concordato a titolo di finanziamento postergato all'esecuzione del piano, in luogo che a capitale sociale, qualora gli Organi della Procedura ne ravvisassero la necessità;

>prevede, **quanto all'attivo**, la distribuzione ai creditori della complessiva somma di euro € 13.626.793,00 e in particolare,

- la destinazione, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. *Absolute Priority Rule*), della somma di euro 8.907.955,64, comprensivi degli oneri prededucibili nella liquidazione giudiziale e quindi netti 8.282.855,64, pari al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, CCII, importo oggetto di tre relazioni peritali, che hanno valutato atomisticamente i beni. Sul punto è stato precisato che l'azienda non è stata stimata unitariamente perché non suscettibile di cessione da parte della Curatela, stante l'antieconomicità dell'esercizio provvisorio per lo specifico *business* della Società (che produce il 90% dei propri prodotti per conto terzi, con accordo di pagare le forniture all'ordine, applica il metodo di fornitura *just in time* il cui presupposto è quello di consentire ai clienti di non avere un proprio magazzino ma di ricevere la forniture dopo pochi giorni dalla richiesta);

- la distribuzione delle somme eccedenti il valore di liquidazione, pari ad euro 4,7 milioni,

applicando la regola della c.d. *Relative Priority Rule* di cui all'art. 84, comma 6, CCII, somma che consentirà il pagamento parziale del ceto chirografario che, nell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale, non troverebbe alcuna soddisfazione: la Società debitrice, avvalendosi della regola di cui sopra, promette ai crediti assistiti da privilegio (nei limiti della capienza dei beni) una percentuale di soddisfacimento non integrale, ma comunque più favorevole rispetto ai creditori di rango inferiore, tutelando quindi i crediti di rango gerarchicamente inferiore anche in assenza di un soddisfacimento integrale delle classi di rango superiore, nei limiti del c.d. *surplus* concordatario;

nel dettaglio l'attivo consentirà:

- *il pagamento integrale dei creditori prededucibili;*
- *il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis c.c. e art. 2777 II c.c. e speciale ex art. art. 2764 - Art. 2778 c.c. n. 16;*
- *il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs 123/98 c.c. - Art. 2777, ultimo comma, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari);*
- *il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;*
- *il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo secondo la suddivisione in classi;*

>**crystallizza il passivo** alla c.d. data di riferimento, 24 gennaio 2023, in euro 25.364.930,15 e, anche ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, i creditori sono stati suddivisi in 12 classi, di cui:

- 6 classi di creditori chirografari;
- 6 classi di creditori privilegiati votanti, ai sensi dell'art. 85 comma 3 – 109 comma 5 CCII;

esse sono state formate secondo “posizione giuridica” e “interessi economici omogenei”, con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a «classi» diverse nei limiti di legge e con previsioni delle seguenti percentuali di pagamento delle classi chirografarie:

-31% per la Classe I – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE/MCC): la classe è rappresentata da SACE e/o Mediocredito Centrale, per la parte incapiente e, quindi, retrocessa a chirografo;

-31% per la Classe II – Enti previdenziali e assistenziali per contributi e somme aggiuntive, Agenzia Entrate Riscossioni, Enti previdenziali e Assistenziali per crediti chirografari *ab origine*: trattasi di classe obbligatoria ai sensi dell’art. 85, co. 2 CCII secondo il quale: “*la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria.... per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento...*”;

-30,1% per la Classe III – Imprese Minori: trattasi del credito chirografo a seguito di degrado per incapacienza del bene di cui sono titolari le imprese minori. Esso è oggetto di classazione obbligatoria ai sensi dell’art. 85, co. 3, CCII secondo il quale: “*nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate*”;

- 10% per la Classe IV – Istituti di credito a medio lungo termine per la quota parte di credito (10%, 20% o 50%) non coperta dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96: raggruppa gli Istituti di credito a m/l per la quota parte delle linee di credito non coperte dalla garanzia ex l.n. 662/96 - d.lgs. 123/98 ed è destinataria di una percentuale del 10%;

- 25% per la Classe V – Istituti di credito non garantiti e Società di factoring: comprende gli Istituti di credito e società di factoring per crediti non assistiti da alcuna garanzia ed è previsto il soddisfacimento nella misura del 25%;

- 30,04% per la Classe VI - Residuale: comprende i crediti chirografari dei fornitori, di professionisti ed imprese artigiane – chirografari *ab origine* - ed altri crediti ed è destinataria di una percentuale del 30%;

ai soli fini del voto ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII sono state previste le ulteriori seguenti classi di creditori privilegiati, soddisfatti integralmente in denaro ma in data successiva a 180 giorni dall'omologa, con attribuzione del diritto di voto commisurato all'ammontare del credito privilegiato:

- Classe VII – Locatori: comprende i crediti dei Locatori aventi privilegio speciale mobiliare non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe VIII – Crediti da Lavoro: comprende i crediti da lavoro muniti di privilegio generale ex art. 275 bis n. 1 c.c. non pagati nel termine di legge di 30 giorni dall'omologa;
- Classe IX – Professionisti: comprende i crediti dei Professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa. La Classe comprende anche i crediti professionali funzionali alla procedura ex art. 6, comma 1, lett. c), CCII per la quota del 25% degli onorari pattuiti con la Società;
- Classe X – Agenti: comprende i crediti degli agenti ex art. 2751 bis n. 3 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe XI – Imprese Artigiane: comprende i crediti delle Imprese Artigiane ex art. 2751 bis n. 5 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;
- Classe XII (già Classe XIV) – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE-MCC): comprende i crediti assistiti da privilegio ex l.n. 662/96 - d.lgs. 123/98 non pagati nel

termine di 180 giorni dall'omologa e peraltro solo in misura percentuale poiché nei limiti della capienza del valore di liquidazione.

> sintetizza la linee guida del piano industriale che prevede la ristrutturazione e risanamento del proprio *business* e dei propri costi;

ritenuto che

il piano sia effettivamente inquadrabile nella tipologia dei concordati in continuità aziendale diretta, in quanto prevede la prosecuzione dell'attività di impresa dal medesimo soggetto ricorrente e la destinazione del ricavato prodotto dalla continuità al soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII;

in applicazione dell'art. 84, comma 6, CCII, possano essere distribuite secondo la regola della c.d. *Relative Priority Rule* tutte le somme eccedenti quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni, ivi compresa la finanza endogena, trattandosi in ogni caso di importi esorbitanti rispetto all'ammontare ritraibile dal valore di realizzo dei cespiti della Società, difatti, nel mutato contesto normativo del Codice della Crisi, il dato scriminante della neutralità dell'apporto del terzo rispetto al patrimonio della società debitrice, cruciale per distribuire la somma in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. sotto la vigenza della legge fallimentare, mantiene rilevanza nel solo concordato liquidatorio, sicché è indifferente ai fini della tenuta del piano presentato la diversa qualificazione operata dalla Società in termini di "finanza esterna" dell'apporto di capitale;

questa esegesi, che agevola la coesistenza di un soddisfacimento trasversale ancorché non integrale dei creditori privilegiati (nei limiti della capienza) e a cascata un soddisfacimento parziale dei chirografari *ab origine* o degradati, non solo a fronte di "finanza esterna", ma anche di apporti che transitano per il patrimonio della società, è conforme alla *ratio legis* di favorire il ricorso a strumenti di regolazione della crisi volti a risanare l'impresa, oltre ad essere suffragata dalla lettera della disposizione (art. 84, comma 6, CCII) e

dall'interpretazione logico-sistematica della norma, letta in relazione al comma 4 del medesimo articolo che regola l'apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio; ritenuta corretta la formazione delle classi, anche ai fini del voto, per le ragioni sopra illustrate;

ritenuta quindi la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett b), CCII;

visti gli artt. 47, comma 2 e 104 CCII;

P.Q.M.

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società CALZATURIFICIO

Spa, con sede legale in Casier (TV) alla Via Al Bigonzo n.7, CAP 31030, Frazione Dosson, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese 00712230267, P. IVA n. 03580790263 e nomina Giudice Delegato la dottoressa Petra Uliana;

b) conferma il dottor Luigi Di Fant quale Commissario Giudiziale;

c) stabilisce quale data iniziale per l'espressione del diritto di voto dei creditori il giorno **10/11/2023** e quale data finale il giorno **20/11/2023** compreso, voto da trasmettersi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec della procedura;

e) dispone, tenuto conto del numero dei creditori, che il Commissario Giudiziale, entro 30 giorni provveda a comunicare a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, *i*) la data di inizio e fine delle operazioni di voto, *ii*) copia integrale del decreto di ammissione, del piano e della proposta di concordato (su richiesta dei creditori anche tutti gli allegati alla proposta e tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale), *iii*) il suo indirizzo di posta elettronica certificata (da comunicare al Registro delle imprese), *iv*) l'invito a ciascun destinatario di comunicare

entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario), presso il quale il commissario effettuerà tutte le successive comunicazioni, v) l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

f) dispone che il commissario

i) depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105, comma 1, CCII in cancelleria entro il termine di 45 giorni prima l'inizio delle operazioni di voto; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico e copia della relazione va trasmessa al Pubblico ministero;

ii) comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, la sua relazione e le proposte definitive di concordato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi e la relazione va depositata anche nella cancelleria del G.D. ai sensi dell'art. 107, comma 3, CCII;

iii) informi il G.D. e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, entro il termine perentorio dei dieci giorni antecedenti la data iniziale stabilita per il voto, da parte del debitore, dei creditori (o da parte degli altri soggetti indicati dall'art. 107, comma 4, CCII);

iv) depositi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

g) fa presente che

i) il termine perentorio di dieci giorni antecedenti alla data iniziale per l'esercizio del diritto

di voto per la manifestazione di osservazioni e di contestazioni non è soggetto a sospensione feriale ai sensi dell'art. 107, comma 9, CCII;

ii) non è previsto il deposito di ulteriori contro osservazioni e che i provvedimenti del G.D. saranno comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

h) dispone

i) che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi sul conto corrente della procedura l'ulteriore somma di euro 40.000,00, a copertura parziale delle spese di procedura;

ii) la prosecuzione degli obblighi informativi periodici a carico della società;

iii) che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 10/07/2023

Il Giudice Relatore

dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri